

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5610

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

(PATRONI GRIFFI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PASSERA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

(CLINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(FORNERO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(CATANIA)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(ORNAGHI)

Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa
a favore dei cittadini e delle imprese

Presentato il 28 novembre 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — Questo « nuovo » disegno di legge in materia di semplificazione prosegue l'opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto decreto « semplifica Italia »), convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.

Le nuove misure di semplificazione sono indispensabili al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale. Sussiste, inoltre, l'esigenza, derivante da precisi impegni internazionali, di ridurre, entro il 2012, gli oneri amministrativi, stimati dal Dipartimento della funzione pubblica — Ufficio per la semplificazione amministrativa, con l'assistenza dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e delle associazioni imprenditoriali, in 26,01 miliardi di euro all'anno. In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel decreto « semplifica Italia », hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, a 8,14 miliardi di euro (pari al 31,3 per cento degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti (ad esempio la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di euro).

Anche il presente provvedimento, come il precedente, è maturato all'esito del continuo confronto con gli *stakeholder* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto dal tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Prima di passare all'esame analitico delle disposizioni, si illustrano i contenuti fondamentali del provvedimento, i quali si riconducono alla sicurezza sul lavoro, alla disciplina del permesso di costruire e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, senza tralasciare alcune semplificazioni per i cittadini in specifici settori.

In ordine al primo aspetto, nella consapevolezza di quanto il tema sia delicato, si è operato in modo che le semplificazioni, tutte concordate con il competente Ministero, riguardino esclusivamente adempimenti formali (la cosiddetta « burocrazia del lavoro »), nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata, in quanto la riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà di liberare risorse per assicurare il bene supremo costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi, « meno carta e più sicurezza ». Inoltre, le misure semplificative agevoleranno le imprese nell'individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad esempio valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) e agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

La nuova disciplina del permesso di costruire, oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell'istante.

Le innovazioni in materia di autorizzazione paesaggistica consentono una maggiore certezza del rispetto dei termini e una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, in virtù dell'obbligo dell'amministrazione competente, di emanare il provvedimento, una volta decorso il

termine per l'espressione del parere da parte del soprintendente, che viene ridotto a quarantacinque giorni.

Le disposizioni in materia di ambiente semplificano una serie di procedimenti, nel pieno rispetto degli *standard* europei, al fine di assicurarne l'accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Le misure più significative affrontano i problemi della messa in sicurezza e della bonifica, con il duplice fine di difendere l'ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi. Inoltre, vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di valutazione impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Tra le più rilevanti semplificazioni per i cittadini si anticipano quella volta a riunire nel medesimo contesto le procedure per il cambio di residenza e per la dichiarazione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti (evitando ai cittadini inutili peregrinazioni tra gli uffici e contribuendo alla prevenzione dell'evasione fiscale) e quella volta a consentire il rilascio in lingua inglese, su richiesta del diretto interessato, delle certificazioni dei titoli di studio universitari.

Passando all'illustrazione analitica, il presente disegno di legge si compone di sette capi, ciascuno relativo a uno dei settori interessati dalle misure di semplificazione. In particolare, il capo I detta misure in ordine agli adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, il capo II contiene misure in materia di lavoro e previdenza, il capo III detta misure in materia di infrastrutture, beni culturali ed edilizia, il capo IV contempla misure in materia di tutela dei dati personali, il capo V detta misura in materia di ambiente, il capo VI contiene misure in materia di agricoltura e, infine, il capo VII detta ulteriori misure di semplificazione.

Resta confermato l'impegno prioritario dell'azione di governo secondo cui il taglio dei costi della burocrazia per le imprese permette di realizzare riforme a risorse invariate, riduce i costi amministrativi delle imprese e libera mezzi per la crescita

del Paese, anche in una prospettiva internazionale.

In questo quadro di priorità di interventi si inserisce il secondo pacchetto di semplificazione contenuto nel presente disegno di legge.

Il provvedimento si compone di trenta articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Articolo 1. — (*Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata*).

La norma introduce il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito « Conferenza Stato-regioni », siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dallo stesso decreto legislativo, n. 81 del 2008, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento), per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 3, comma 13, seppur in relazione ai soli lavoratori agri-

coli (il relativo decreto, predisposto tenendo conto di quanto previsto da un apposito « avviso comune » tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento).

Articolo 2. — (*Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e Servizio sanitario nazionale*).

La norma interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo, n. 81 del 2008, secondo cui i medici competenti sono tenuti a predisporre e a trasmettere all'azienda sanitaria locale (ASL) un'onerosa relazione annuale nella quale riproporre i dati relativi alla sorveglianza sanitaria. La norma precisa che i contenuti di tale relazione non possono riguardare elementi già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

I contenuti e le modalità di trasmissione della relazione annuale, nonché della cartella sanitaria e di rischio, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 3. — (*Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione*).

L'articolo 1 della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 — che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012 — inserisce l'articolo 17-*bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si forma di una parte generale, concernente la citata direttiva 89/391/CEE, e di diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive speciali in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni cinque anni.

Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano in modo significativo le amministrazioni competenti.

In relazione alla circostanza che l'articolo 17-*bis* rimarca la necessità di evidenziare nella relazione il parere delle parti sociali, la disposizione che si propone attribuisce il compito di redigere la relazione, successivamente da inviare all'Unione europea, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, organismo pienamente operante — senza oneri per la finanza pubblica — presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le regioni e le parti sociali (tutti facenti parte della Commissione) possono discutere di ogni aspetto relativo all'attuazione pratica in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va osservato, inoltre, che l'immediata adozione della norma in esame si rende necessaria al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, attesa la prossima scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2007/30/CE.

Si deve rilevare, infatti, che pur risultando la direttiva in questione inserita nell'allegato B della legge n. 88 del 2009 — legge comunitaria 2008, con ogni probabilità il tempo necessario per l'esercizio della delega legislativa, conferita al Governo dall'articolo 1 della predetta legge, si protrarrebbe ben oltre la scadenza prevista dalla direttiva stessa (ossia il 31 dicembre 2012), atteso il complesso *iter* di approvazione previsto dalla legge comunitaria, la quale, com'è noto, contempla il parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonché la proroga di novanta giorni del termine per l'esercizio della delega (proroga che, con ogni probabilità,

si renderebbe necessaria), qualora il termine per l'espressione di tale parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega (nel caso di specie si tratta del 31 dicembre 2012) o successivamente.

Si osserva, infine, che, trattandosi di una misura di semplificazione in materia di adempimenti amministrativi, la disposizione che si propone è coerente per materia con il contenuto dell'emanando provvedimento.

Si prevede, inoltre, la possibilità di sostituire la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze con l'individuazione di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d'appalto). Inoltre, la norma esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature; viene inoltre chiarita la nozione di uomini-giorno, al fine di evitare problematiche interpretative.

Si prevede, infine, che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. I settori e il modello sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio.

Articolo 4. — *(Semplificazione di adempimenti nei cantieri).*

La disposizione in oggetto risponde, in primo luogo, all'esigenza di chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, superando i dubbi emersi al riguardo, attraverso la puntualizzazione che tale rigorosa disciplina non operi in relazione a scavi la cui ridotta entità non ne giustifichi l'applicazione. Ciò fermo restando che tale principio di esclusione non potrà operare ove i lavori riguardino le attività di cui all'allegato X del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, la norma introduce semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

A tal fine si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, siano individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.

Articolo 5. — *(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).*

La norma introduce una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, alcune delle quali riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, il quale, dall'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, può effettuare le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori a un giorno all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per via telematica, ricorrendo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di fatto, con tali modifiche si consente al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifiche degli infortuni con la comunicazione telematica da ultimo

citata. In tal modo, si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai trenta giorni, ma nello stesso tempo si consente alle autorità medesime, nonché alle direzioni territoriali del lavoro e agli omologhi uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di avere diretto e immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. L'accesso ai dati occorrenti verrà garantito da una specifica applicazione informatica in continuo aggiornamento, che costituirà un utile strumento per garantire il tempestivo adempimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché una più autonoma e mirata gestione delle relative attività (verifica, vigilanza e monitoraggio), secondo le rispettive, specifiche esigenze. Tali accessi, e il relativo applicativo, saranno realizzati dall'INAIL senza aggravii in termini di costi, ove si consideri che il medesimo Istituto riceverà il flusso dei dati di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera r), una volta che sarà pienamente operativa l'obbligatorietà della trasmissione della denuncia *on line*, da parte del datore di lavoro. Il comma 3, in particolare, dispone che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi — oggi regolamentata dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008 — sia effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Le informazioni da trasmettere vengono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, unitamente alla predisposizione di modelli uniformi da utilizzare per le relative comunicazioni. Il trasferimento delle informazioni tra amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza

ulteriori aggravii per l'impresa. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo in oggetto prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici od organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all'evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e di consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che li aiutino nell'adempiere agli obblighi di legge.

Articolo 6. — (*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro*).

La procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, commi 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è estremamente complessa e non agevola le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile, in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina.

La modifica proposta equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso.

La predetta equiparazione — come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 106 del 2009 — risponde anche all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

Articolo 7. — (*Semplificazioni in materia di DURC*).

L'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 53 del

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) — nonostante la presenza di debiti contributivi — qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'ammontare di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. È in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC ai fini del pagamento del saldo finale. Tuttavia, il riferimento operato dal legislatore è al DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, cioè al documento rilasciato esclusivamente al fine di poter fruire di benefici « normativi e contributivi ». Dall'ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296 del 2006 consente pertanto di applicare la procedura « compensativa » anche nelle ipotesi da ultimo citate, oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di DURC che vogliono eliminare ogni « sottotipologia » di certificazione legata all'utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi eccetera). La disposizione proposta non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 8. — *(Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA).*

La disposizione si propone di assicurare la necessaria coerenza all'assetto definito dal legislatore con i recenti provvedimenti che hanno determinato la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Nel nuovo

assetto venuto così a determinarsi, risulta incongruente ed in contrasto con la razionale ripartizione di competenze tra il polo salute e sicurezza e quello previdenziale, la permanenza in capo all'INAIL delle attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, confluite nella competenza dell'INAIL per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni. Per risolvere tali incoerenze si propone la presente disposizione che non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 9. — *(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale).*

La disposizione proposta è volta a completare il percorso di semplificazione delineato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 2 del citato decreto-legge n. 663 del 1979 e 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

Articolo 10. — *(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).*

Le modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, introducono semplificazioni normative relative alla presentazione del certificato medico di gravidanza, del certifi-

cato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza da parte della lavoratrice all'INPS per l'erogazione delle prestazioni di maternità.

Attualmente, infatti, questi certificati devono essere consegnati dalla lavoratrice in modalità cartacea presso le sedi dell'INPS territorialmente competenti allo sportello, ovvero tramite lettera raccomandata.

La norma propone quindi l'obbligo a carico dei medici o comunque delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate di trasmettere, in via esclusiva e telematicamente, i predetti certificati esonerando la lavoratrice da questi adempimenti amministrativi.

Queste innovazioni consentiranno una gestione semplificata dell'intero iter amministrativo elevando il livello di sicurezza e di controllo a disposizione dell'INPS.

Inoltre, potrà così essere sviluppata anche la possibilità per i datori di lavoro di accedere direttamente alle suddette certificazioni sanitarie telematiche in modo da esonerare la lavoratrice dagli adempimenti attualmente previsti nei confronti dei datori di lavoro (*open data*).

La telematizzazione dell'intero iter amministrativo della maternità, comporta effetti di semplificazione che direttamente coinvolgono anche le prestazioni legate ai congedi parentali, con un'effetto di semplificazione e di maggior controllo sulla erogazione di questa indennità. Si potrà, così, agevolare l'interoperabilità dei dati di interesse in possesso di diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle entrate, datori di lavoro pubblici, direzioni territoriali del lavoro, ASL e così via) funzionale ad una più rapida e completa definizione dei processi amministrativi.

Articolo 11. — (*Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio*).

Il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l'anno 2012. L'articolo 70 del decreto legislativo n. 276

del 2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dai commi 32 e 33 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, prevedeva in via sperimentale che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per superare le limitazioni che di fatto sono state determinate dalla legge n. 92 del 2012, tale modifica troverebbe applicazione limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della disposizione novellata e fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui al comma 1 non produce effetti di ordine finanziario.

Il comma 2 ha la finalità di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012 non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lettera g), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti introdotto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 92 del 2012, si ritiene pertanto necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due disposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e a 4-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui al medesimo articolo 72.

Articolo 12. — *(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli. Parcheggi pertinenziali).*

La norma, modificando l'articolo 20, commi 8, 9 e 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, chiarisce, anzitutto, le conseguenze dell'inerzia del comune in sede di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire, in caso di esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale e di diniego del relativo atto ampliativo.

Il testo vigente prevede, al riguardo, la formazione del silenzio rifiuto. La novella si prefigge di esplicitare, mediante il rinvio all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si tratta di silenzio non significativo, ossia non avente valore di provvedimento di diniego. Rimane, pertanto, ferma — anche a seguito dell'esito negativo del procedimento di rilascio del titolo abilitativo reso necessario dalla presenza di un vincolo — la necessità che l'amministrazione concluda il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso.

Si è inoltre ritenuto opportuno, allo scopo di evitare inutili aggravii procedurali e al fine di avere una più semplice formulazione del testo, superare l'attuale distinzione tra l'ipotesi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale e il caso in cui, invece, la tutela del vincolo non compete alla predetta amministrazione. Nel secondo caso, il testo attualmente vigente, infatti, obbliga il comune a indire necessariamente la conferenza di servizi. Tale previsione, però, rischia di aggravare — in luogo di alleggerirlo — l'iter procedimentale, se non altro tutte le volte in cui sussista un solo vincolo e, quindi, la conferenza si risolve nella convocazione di un tavolo cui partecipa una sola amministrazione, oltre a quella precedente. È parso, pertanto, corretto, abrogare il comma 10 e ricondurre la disciplina di tutte le ipotesi in cui

sussistono vincoli nell'ambito applicativo del comma 9.

Vale la pena precisare che la nuova disciplina non preclude, comunque, al comune, ove ne ravvisi l'opportunità (ad esempio ove coesistano più vincoli sul medesimo immobile), di convocare una conferenza di servizi, in ossequio alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

La disposizione amplia l'ambito di applicazione della norma, recentemente introdotta dal decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta « legge Tognoli »).

La disposizione, in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto-legge « semplifica Italia » chiarisce che il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della legge Tognoli può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale, ipotesi frequente nella pratica.

Articolo 13. — *(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).*

Le disposizioni del presente articolo modificano alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce, all'articolo 106, comma 2, del codice, il termine « soprintendente » con il termine « Ministero », in modo da rinviare alla più adeguata sede del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione della competenza al rilascio delle autorizzazioni per la riproduzione di beni culturali e per gli altri usi individuali dei medesimi beni. Al riguardo, va precisato che la modifica ha una funzione di mero — ma quanto mai opportuno — chiarimento del quadro normativo vigente, poiché il regolamento di organizzazione del Ministero, decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, ha già operato, trattandosi di regolamento di delegificazione, l'implicita

abrogazione della disposizione dell'articolo 106, comma 2, del codice, mediante la previsione (articolo 17, comma 3, lettera l)) che affida al direttore regionale, invece che al soprintendente, il rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta.

La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 146, commi 5 e 9, del medesimo codice. Il comma 5 attualmente prevede che, in caso di avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soprintendente assume natura obbligatoria non vincolante e si considera favorevole ove non sia stato reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il comma 9 del medesimo articolo prevede che, in caso di mancata pronuncia da parte della soprintendenza entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi che si pronuncia entro quindici giorni. La proposta sostituisce tali disposizioni e restituisce all'amministrazione competente il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione decorsi inutilmente i termini indicati per l'espressione del parere del soprintendente.

Articolo 14. — (*Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti*).

La promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti ed alle reti di impresa, è contemplata dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 11 novembre 2011, n. 180 (« Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese ») come principio generale, che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore.

Tale disposizione, pur auspicando l'accesso delle reti di impresa alle procedure di gara, non chiarisce le modalità attraverso le quali possa concretamente realizzarsi tale partecipazione, alla luce delle regole dettate del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Quest'ultimo, all'articolo 34, indica in modo non tassativo i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concor-

renti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale.

Il contratto di rete, tuttavia, non appare totalmente riconducibile ad alcuno di tali istituti.

Più nel dettaglio, rispetto ai consorzi stabili (articolo 34, comma 1, lettera c)) e ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (articolo 34, comma 1, lettera b)) — dotati di capacità giuridica propria ed autonomia, anche patrimoniale, perfetta — il contratto di rete non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma. Per il consorzio è poi prevista la necessaria costituzione di un fondo consortile, mentre, nel caso della rete di imprese, il fondo patrimoniale costituisce un elemento soltanto eventuale del contratto. Inoltre, nell'ambito della rete, la nomina di un organo comune di rappresentanza è prevista in via facoltativa, laddove il consorzio stabile agisce in nome proprio.

Quanto ai raggruppamenti temporanei (articolo 34, comma 1, lettera d)) ed ai consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lettera e)), essi sono accomunati al contratto di rete dal fatto che i partecipanti conservano la propria soggettività giuridica.

Tuttavia, anche in tal caso, sussistono rilevanti differenze riconducibili, in via principale, al fatto che mediante la rete viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato a una specifica gara ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di ampia portata.

L'individuazione del meccanismo di partecipazione deve quindi tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete che non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici. Ciò comporta che le parti contraenti devono pattiziamente regolare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell'oggetto del contratto di rete.

Il mandato, in fase di partecipazione, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, potrebbe essere sostituito dall'impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell'aggiudicazione o avere, alternativamente, la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell'atto sottoscritto elettronicamente ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 da parte di tutte le imprese parti della rete che partecipano alla procedura di gara, l'articolazione dei requisiti di partecipazione, le responsabilità, il recesso eccetera potrebbero essere disciplinati in analogia con quanto stabilito dall'articolo 37 per i raggruppamenti temporanei con un rinvio a tale disciplina.

Scopo dell'articolo è anche quello di migliorare l'attuale formulazione dell'articolo 51 della legge n. 89 del 1913, in materia notarile al fine di semplificare i rapporti delle imprese anche con le pubbliche amministrazioni sotto il profilo della documentazione probatoria del conferimento dei poteri rappresentativi, attraverso l'eliminazione di obblighi di allegazione che appaiono superati dopo l'attuazione a regime del registro della pubblicità commerciale, nel quale possono essere iscritte, ai fini della loro opponibilità ai terzi e della loro conoscibilità, le procure institorie rilasciate dalle imprese. Pertanto, si propone per i notai, tenendo anche presente che la regolamentazione dell'atto notarile è applicabile anche agli atti degli ufficiali roganti delle pubbliche amministrazioni e a tutti i pubblici ufficiali preposti a tale attività, che le copie delle procure non debbano essere allegate agli atti quando le stesse siano iscritte nel registro delle imprese. In tal caso saranno gli stessi pubblici ufficiali a verificare la sussistenza dei poteri mediante visura dal registro o esame delle certificazioni esibite dall'impresa.

Articolo 15. — (*Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione*).

Con l'obiettivo di alleviare le imprese con problemi di liquidità che operano nel mercato dei contratti pubblici, la norma indicata alla lettera a) del comma 1 riduce la quota dell'importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto, che passa dal 25 al 20 per cento.

La modifica normativa di cui alla lettera b) del comma 1 ha il fine di coniugare l'esigenza di tutela della committenza rispetto alla corretta realizzazione delle opere commissionate e l'esigenza delle imprese realizzatrici di vedersi svincolate le garanzie allo scopo prestate laddove, qualora l'opera sia concretamente messa in esercizio, non intervenga lo svincolo a causa della mancata approvazione formale del collaudo.

Nello specifico, la modifica prevede che la messa in esercizio delle opere prima del loro collaudo, se protratto per oltre un anno, dia luogo allo svincolo automatico — per la parte corrispondente alle opere esercite — delle garanzie di buona esecuzione, salvo una quota del 20 per cento non svincolabile. Tale quota residua verrà poi svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero alla scadenza del termine contrattuale previsto per la stessa.

A salvaguardia della committenza, inoltre, viene introdotta una clausola di garanzia, con la quale si prevede che, nell'ipotesi di vizi o difformità dell'opera non rimossi dall'appaltatore entro un anno dall'esercizio delle opere, la committenza possa trattenere quota parte della cauzione definitiva in suo possesso per un importo pari al pregiudizio in ipotesi denunciato.

Per gli appalti affidati alla data di entrata in vigore della disposizione, le cui opere siano state in tutto o in parte poste in esercizio prima della data di entrata in vigore della legge nei termini indicati dalla norma, il termine per lo svincolo automatico avviene a decorrere da tale data e ha una durata di centottanta giorni.

Articolo 16. — (*Semplificazioni in materia di tutela dei dati personali*).

Con il presente articolo si intende completare il processo di semplificazione

già avviato con le modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, apportate dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « salva Italia ») e finalizzate a riallineare la normativa italiana alla disciplina europea e ad evitare oneri a carico delle imprese italiane non previsti a livello europeo.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), è volta ad estendere al concetto più ampio di impresa, anche ove esercitata in forma individuale (cioè da una persona fisica), l'esclusione dal campo di applicazione del codice, deroga già prevista per le imprese gestite in forma societaria. La norma precisa, comunque, che la suddetta esclusione dal campo di applicazione del codice opera nei limiti in cui il trattamento dei dati si renda necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa e relativamente ai dati concernenti l'attività medesima.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), mira a sostituire l'articolo 36 del codice, che affida ad un apposito decreto interministeriale, emanato dai Ministri competenti, il compito di adeguare il disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.

Articolo 17. — (*Gestione delle acque sotterranee emunte*).

La disposizione in oggetto riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell'ambito del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla bonifica di siti contaminati secondo una nuova impostazione in base alla quale l'emungimento con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è una soluzione residuale, praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo indu-

striale o per il riciclo delle stesse in falda a scopo di bonifica. Qualora le anzidette soluzioni non siano praticabili, il trattamento delle acque di falda ai fini dello scarico in corpo idrico superficiale dovrà garantire un effettivo abbattimento dei livelli di contaminazione immessi nell'ambiente e non un mero trasferimento di contaminati. Le acque emunte, convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. Si prevede, altresì, che in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa, la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e di reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze. In ogni caso, le attività di gestione delle acque di falda devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

Articolo 18. — (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*).

La disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1 ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152

del 2006 hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla parte sesta dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica: tutti sono parimenti finalizzati a tutelare la salute. Ciò che continua a differenziare tali interventi sono gli obblighi che restano in capo al titolare/gestore dell'area. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.

La disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 1 modifica la definizione di « messa in sicurezza operativa » limitandola all'insieme degli interventi eseguiti in un sito, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario. La disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 ha lo scopo di velocizzare le procedure di approvazione della conclusione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica imponendo all'interessato di presentare l'analisi di rischio dei progetti contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito.

La disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 1 introduce una nuova disposizione con la quale si attribuisce all'operatore interessato a effettuare a proprie spese interventi di bonifica del suolo, comportanti la riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai livelli di soglia, la facoltà di presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati nonché dei relativi elaborati tecnici unitamente al cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'amministrazione provvede, acquisendo in sede di conferenza dei servizi i pareri, i nulla osta e le autorizza-

zioni delle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, in mancanza di rigetto-motivato l'operatore può avviare le operazioni di bonifica.

Articolo 19. — (*Terre e rocce da scavo — Cantieri di minori dimensioni*).

L'articolo in esame semplifica l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri. La norma è coerente con il diritto europeo perché precisa le condizioni stabilite dalle norme europee, per le quali queste terre non sono considerate come rifiuti, bensì come sottoprodotti.

La disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni; queste ultime possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione.

Sono, altresì, dettate disposizioni semplificatorie per consentire il trasporto dei materiali in oggetto.

Articolo 20. — (*Materiali di riporto*).

La disposizione in oggetto riscrive parte della disciplina in materia di matrici materiali di riporto dettata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, chiarendo la definizione delle stesse matrici materiali di riporto e prevedendo che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le stesse matrici, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per

la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.

Articolo 21. — (*Norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale*).

Il comma 1, lettera *a*), allo scopo di semplificare e accelerare le procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e del parere di valutazione ambientale strategica (VAS), sopprime l'obbligo, introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2010, di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concorrenti.

Il comma 1, lettera *b*), numero 1), abroga il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale nella *Gazzetta Ufficiale* per i progetti di competenza statale, ovvero sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR) per i progetti di rispettiva competenza. Con l'abrogazione del comma 1 viene eliminato l'obbligo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (o nel BUR): obbligo che risulta eccessivamente oneroso e che può determinare un ingiustificato allungamento dei tempi di conclusione del procedimento. La finalità di informazione del pubblico rimarrà ugualmente garantita dalla pubblicazione dell'intero provvedimento nel sito *web* dell'autorità competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 27. Conseguentemente, il nuovo comma 2-*bis*, introdotto dalla lettera *b*), numero 2), fa decorrere i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati dalla data di pubblicazione del provvedimento nei siti *web*.

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 29-*ter* e 29-*quater* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Con la prima modifica, viene precisato il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e si introducono disposizioni di semplificazione per

la verifica della completezza e correttezza della domanda medesima stabilendo che, nel caso di impianti di competenza statale, le predette verifiche siano effettuate dalla Commissione istruttoria per l'AIA sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento (IPCC), che può allo scopo avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, la perentorietà di tutti i termini, di legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'AIA.

Con la seconda modifica, si stabilisce che l'autorità competente, verificata l'idoneità della domanda, comunichi l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione dello stesso.

Le lettere *e*) e *f*) introducono, rispettivamente, il comma 8-*bis* dell'articolo 104 e il comma 5-*bis* dell'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Le nuove norme hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare a instaurare due diversi procedimenti presso due diversi uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: la Direzione generale per le valutazioni ambientali (che fa la VIA) e la Direzione generale per la protezione della natura e del mare [competente per le autorizzazioni di cui all'articolo 104 (acque di strato delle piattaforme) e all'articolo 109 (cavi e condotte)]. Le soluzioni proposte si riverbererebbero positivamente anche a livello regionale, ove sarebbero assorbite e ricomprese tutte le altre autorizzazioni. Sono due vere semplificazioni a costo zero. Non sono previsti oneri, ma anzi risparmi per l'amministrazione (che unirebbe tutte le istanze in un unico procedimento) e soprattutto per le imprese, che guadagnerebbero tempi oggi determinabili nell'ordine di mesi. Si precisa, inoltre, il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA e si prevedono disposizioni di semplificazione per la verifica della completezza e della correttezza di presentazione della domanda medesima stabilendo che, nel caso

di impianti di competenza statale, le predette verifiche siano effettuate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, che può allo scopo avvalersi dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 22. — (*Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti delle cooperative agricole*).

La norma facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli, consentendo agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti di delegare la tenuta dello stesso alla cooperativa agricola di cui sono soci.

Articolo 23. — (*Semplificazioni nel settore agricolo e agroindustriale*).

Il comma 1 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità. La mancata iscrizione all'Albo dei soggetti indicati al comma 2 non comporta problemi finanziari per la tenuta dell'Albo stesso in quanto, tra tali soggetti, quelli attualmente iscritti all'Albo risultano circa 1.500 su un totale di oltre 130.000 e, tenuto conto della bassa quantità di rifiuti smaltiti dagli imprenditori agricoli, comunque sotto il limite minimo delle 3.000 tonnellate all'anno, corrispondono all'Albo la tariffa minima prevista

dei diritti di segreteria, pari a 154 euro all'anno. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

Al comma 2 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori e una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili a uno stesso proprietario ovvero a uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile a un'unica impresa. Attualmente queste imprese devono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere a un'assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità e interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili a uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge tre nuovi commi all'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Dalla disposizione non derivano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alcune regioni, come il Veneto con la legge 8 maggio 2009, n. 12, in sede di riordino dei consorzi sulla base dell'intesa tra Stato e regioni del 18 settembre 2008, hanno reintrodotto la figura dell'ufficiale rogante, già prevista dal regio decreto n. 215 del 1933, cui è attribuito il potere di rogare gli atti del Consorzio di bonifica per i quali è richiesta la forma pubblica amministrativa che, se redatti con le richieste formalità, hanno pubblica fede (articolo 2699 del codice civile; articolo 16, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). Il comma 3 della presente disposizione ripristina su tutto il territorio nazionale la funzione di ufficiale rogante nei consorzi di bonifica, consentendo di conseguire importanti risparmi, a beneficio diretto del bilancio dello Stato e delle regioni quando i consorzi realizzano infrastrutture, in base a un loro provvedimento di concessione, delle comunità consortili per la restante attività, e conseguentemente, di tutta la collettività amministrata.

Articolo 24. — (*Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio*).

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o di domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria, e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale.

Articolo 25. — (*Rilascio di certificazioni di titoli di studio in lingua inglese*).

La norma evita la costosa traduzione giurata in lingua inglese in caso di utilizzo all'estero dei titoli di studio conseguiti presso le università italiane, gli istituti equiparati e gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Articolo 26 — (*Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica*).

La norma elimina l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica.

Articolo 27. — (*Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi*).

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione di una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione di incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante al fine di semplificare e coordinare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla « direttiva Seveso » (direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996).

Articolo 28. — (*Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri*).

La norma intende eliminare, per gli esercenti alberghieri, qualsiasi ulteriore autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande a terzi, consentendo agli esercizi alberghieri che abbiano già al proprio interno un bar o un ristorante, regolarmente autorizzato, di somministrare alimenti e bevande anche al pubblico esterno, e non soltanto alle persone alloggiate, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Articolo 29. — (*Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi*).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 179 dell'11 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 1^a serie speciale — Corte costituzionale n. 29 del 18 luglio 2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 49, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », nella parte in cui, modificando l'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, prevede che, se in sede di conferenza di servizi, il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, « il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

I giudici hanno osservato che « la norma oggi impugnata reca la “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, posto che il Consiglio dei ministri delibera unilateralmente in materia di competenza regionale, allorché, a seguito del dissenso espresso in conferenza dall'amministrazione regionale competente, non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni: non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l'attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (come, peraltro, era invece previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005) ».

Dalla sentenza emerge, da un lato, l'esistenza di un'esigenza unitaria che legittima l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva statale affidati alla conferenza di servizi, in vista dell'obiettivo della accelerazione e della semplificazione dell'azione amministrativa; dall'altro, il fatto che la disciplina del superamento del dissenso all'interno della conferenza di servizi non sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva.

Secondo la Consulta il soddisfacimento di una simile esigenza unitaria giustifica, pertanto, l'attrazione allo Stato, per ragioni di sussidiarietà, sia dell'esercizio concreto della funzione amministrativa che della relativa regolamentazione nelle materie di competenza regionale, ma deve obbedire alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costituzionale, fra le quali la Corte ha sempre annoverato la presenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni.

« La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale » (sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2011).

Allorché, invece, l'intervento unilaterale dello Stato viene prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale.

Né, d'altro canto, ad avviso del giudice costituzionale, la previsione che il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, « può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità » (sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2011).

Con la presente disposizione, pertanto, si modifica l'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di

rendere conforme alla Costituzione il testo della norma, secondo le indicazioni contenute nella richiamata sentenza n. 179 del 2012.

Il testo proposto dispone, quanto all'intesa con la regione, un allungamento del termine attualmente previsto di trenta giorni, per dar luogo alle « idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze », restando peraltro confermata la possibilità per il Governo, nel caso in cui l'intesa non sia comunque raggiunta, di deliberare unilateralmente.

In particolare, in luogo degli attuali trenta giorni previsti per il raggiungimento dell'intesa, viene proposto un termine complessivo di novanta giorni, per lo svolgimento di trattative e accordi, « su un piano di parità » (come richiesto dalla Corte costituzionale). I novanta giorni previsti sono così articolati:

a) entro i primi trenta giorni dalla data di remissione della questione alla delibera del Consiglio dei ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate. In tale riunione i partecipanti devono formulare le specifiche indicazioni necessarie all'individuazione di una soluzione condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al progetto originario;

b) in caso di mancata intesa, entro i successivi ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime modalità della prima, per concordare, ai fini dell'intesa, interventi da riferire ad una mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul progetto originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a quella originaria;

c) nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico.

Se all'esito finale delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata.

La modifica proposta intende conciliare la salvaguardia delle prerogative regionali, attraverso un confronto paritario tra lo Stato, da un lato, e le regioni e le province autonome, dall'altro, e l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei all'esclusiva competenza statale affidati alla conferenza di servizi, al fine di accelerare e semplificare l'attività amministrativa.

Articolo 30. — (*Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori*).

La norma, onde renderne la disciplina più adeguata alle esigenze di tutela, rimodula l'azione risarcitoria, ampliando il termine per la proposizione dell'azione cosiddetta « autonoma » o « diretta » di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno: per questa finalità, il termine — che rimane riferito all'istituto della decadenza — è ora di un anno, e risulta ampliato rispetto al precedente termine di centoventi giorni.

La norma, inoltre, tiene conto della sentenza n. 162 del 27 giugno 2012 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale; *a)* degli articoli 133, comma 1, lettera *l)*, 135, comma 1, lettera *c)*, e 134, comma 1, lettera *c)*, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB); *b)* dell'articolo 4, comma 1, numero 19), dell'allegato 4 del citato decreto legislativo n. 104 del 2010 (che ha abrogato alcune disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio contenute negli articoli 187-*septies* e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58). Ad avviso della Corte tali disposizioni violano l'articolo 76 della Costituzione, perché l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (contenente la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), imponeva al legislatore delegato di regolare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella delle giurisdizioni superiori (secondo cui, prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, doveva attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di opposizione ai provvedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio emanati dalla CONSOB).

Analoghi profili di legittimità costituzionale riguardano i medesimi articoli 133, comma 1, lettera *l*), 135, comma 1, lettera *c*), e 134, comma 1, lettera *c*), del citato codice del processo amministrativo, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

Ciò premesso, la proposta normativa in oggetto contiene disposizioni che: *a*) ripristinano la giurisdizione del giudice ordinario anche per le controversie aventi ad oggetto l'opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla Banca d'Italia; *b*) regolano il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

Sotto questo profilo:

quanto alla competenza, si è ritenuto opportuno ripristinare i criteri di competenza per territorio già previsti — rispettivamente — dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli articoli 187-*septies* e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la competenza della corte di appello in unico grado;

quanto al procedimento di opposizione, si è ritenuto opportuno — coerente-

mente con l'opera di semplificazione dei procedimenti civili avviata con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 — applicare a queste controversie il medesimo procedimento che regola tutte le opposizioni a sanzioni amministrative che ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, e cioè il procedimento disciplinato dall'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2011 (trattandosi di procedimento che si svolge davanti alla corte d'appello in unico grado resta peraltro esclusa l'appellabilità delle decisioni rese dalla corte d'appello).

Al riguardo non si ritiene opportuno ripristinare le previgenti disposizioni processuali contenute negli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e 187-*septies* e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, giacché in tal modo si introdurrebbero nell'ordinamento giuridico ulteriori procedimenti speciali di cognizione, in contrasto con la finalità di semplificazione dei riti civili sottesa al decreto legislativo n. 150 del 2011.

Occorre ricordare, inoltre, che sarebbe in ogni caso impossibile ripristinare *tout court* il procedimento di opposizione già regolato dall'articolo 187-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, perché questa disposizione rinviava *per relationem* a un procedimento (quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689) che non esiste più, perché soppresso dall'articolo 34, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 150 del 2011 e sostituito dal procedimento di opposizione regolato dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Le medesime ragioni di coerenza normativa — regolare mediante un unico procedimento di cognizione le opposizioni a provvedimenti amministrativi a contenuto sanzionatorio — inducono a modificare anche l'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nella parte in cui disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

ARTICOLO 1.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

La norma non determina nuovi oneri, anzi contribuisce a ridurli considerato che viene evitata la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo.

ARTICOLO 2.

(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e Servizio sanitario nazionale).

La disposizione prevede l'adozione di un modello semplificato per la relazione relativa alle informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che non includa dati già in possesso della pubblica amministrazione. Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

ARTICOLO 3.

(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione).

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né l'istituzione di nuovi organi amministrativi o lo svolgimento di compiti che non rientrino nell'attività ordinaria degli organi amministrativi esistenti. Il recepimento della direttiva 2007/30/CE, anzi, avrà l'effetto di semplificare l'attività che di fatto le

amministrazioni competenti già svolgono, poiché attualmente vengono predisposte varie relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le amministrazioni in modo significativo. La novella introdotta dall'articolo 1 della direttiva 2007/30/CE alla direttiva 89/391/CEE prevede, infatti, che le relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate all'attuazione delle singole direttive speciali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, le Amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prevede alla lettera *b*) del comma 1 la possibilità di sostituire la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze con l'individuazione di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d'appalto). Inoltre, la norma esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature; viene inoltre chiarita la nozione di uomini-giorno per evitare problematiche interpretative. L'introduzione di tale facoltà ha la finalità di ridurre, per le imprese e per le stesse amministrazioni pubbliche, gli oneri connessi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi (il cui costo unitario stimato per una piccola o media impresa è pari a 461 euro) nei casi in cui vi sia la disponibilità di adeguate professionalità. La norma incide su un costo stimato di circa 390 milioni di euro all'anno.

Con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che le stesse possano accedere a tale facoltà qualora possano individuare la figura del responsabile nell'ambito del personale interno alle stesse amministrazioni, evitando il ricorso a professionisti esterni.

Alla lettera *c*) del comma 1 si prevede che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. I settori e il modello sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio. Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

ARTICOLO 4.

(Semplificazione di adempimenti nei cantieri).

La norma reca semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti

degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

ARTICOLO 5.

(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).

La disposizione utilizza l'informatizzazione già avviata dall'INAIL per introdurre la telematizzazione delle procedure, delle comunicazioni e delle denunce di infortunio abbreviando i tempi, riducendo i costi ed eliminando le duplicazioni. Si prevede, inoltre, che la notifica preliminare degli insediamenti produttivi sia effettuata allo sportello unico per le attività produttive.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si prevede di estendere anche ad altre fattispecie modalità telematiche già in uso. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, le amministrazioni competenti (incluso l'INAIL) provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 6.

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).

La norma mantiene inalterata la disciplina vigente in materia di verifiche periodiche, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitandosi a introdurre l'obbligo per le amministrazioni (INAIL, ASL e ARPA) di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche, al fine di consentire una riduzione dei tempi.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

ARTICOLO 7.

(Semplificazioni in materia di DURC).

L'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, prevede il rilascio del DURC — nonostante la presenza di debiti contributivi — qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Tuttavia il riferimento operato dal legislatore è al DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, cioè al DURC esclusivamente rilasciato al fine di poter fruire di benefici « normativi e contributivi ». Dall'ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia. È in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC ai fini del pagamento del saldo finale.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296 del 2006 consente pertanto di applicare la procedura « compensativa » anche nelle ipotesi da ultimo citate, oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di DURC che vogliono eliminare ogni « sottotipologia » di certificazione legata all'utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi eccetera).

Dalla presente disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 8.

(Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA).

La disposizione si propone di assicurare la necessaria coerenza all'assetto definito dal legislatore con i recenti provvedimenti che hanno determinato la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Nel nuovo assetto venuto così a determinarsi risulta incongruente e in contrasto con la razionale ripartizione di competenze tra il polo salute e sicurezza e quello previdenziale la permanenza in capo all'INAIL delle attività di accertamento e di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, confluite nella competenza dell'INAIL per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni. La disposizione proposta è volta a risolvere tali incoerenze.

L'assolvimento dei compiti derivanti dalla disposizione in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'INPS vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 9.

(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale).

La disposizione proposta è volta a completare il percorso di semplificazione delineato dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza, in coerenza con quanto stabilito in

materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 2 del citato decreto-legge n. 663 del 1979 e 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

La presente disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

Dalla disposizione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ritiene, anzi, che il passaggio dalle comunicazioni cartacee a quelle telematiche comporti dei risparmi di spesa per le amministrazioni interessate.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio).

Il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l'anno 2012. L'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dai commi 32 e 33 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, prevedeva in via sperimentale che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per superare le limitazioni che di fatto sono state determinate dalla legge n. 92 del 2012, tale modifica troverebbe applicazione limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della disposizione novellata e fino al 31 dicembre 2012.

Il comma 2 ha la finalità di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lettera g), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-*bis* del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro

accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti introdotto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 92 del 2012, si ritiene pertanto necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due disposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui allo stesso articolo 72.

La disposizione in esame non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI ED EDILIZIA

ARTICOLO 12.

(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli. Parcheggi pertinenziali).

Le disposizioni non comportano oneri finanziari.

ARTICOLO 13.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico di amministrazioni pubbliche, anche diverse dallo Stato.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1, sostituendo, all'articolo 106, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 il termine « soprintendente » con il termine « Ministero », attribuisce a un regolamento di organizzazione la determinazione della competenza al rilascio delle autorizzazioni per la riproduzione di beni culturali e per gli altri usi individuali dei medesimi beni. La lettera *b)* del comma 1 disciplina il termine del rilascio del parere del soprintendente. Entrambe le norme sono, quindi, di natura ordinamentale e non determinano oneri finanziari.

ARTICOLO 14.

(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 16.

(Semplificazioni in materia di tutela dei dati personali).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE

ARTICOLO 17.

(Gestione delle acque sotterranee emunte).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 18.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

La norma che si vuole introdurre è finalizzata a integrare le disposizioni che fissano i principi generali che devono indirizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (articolo 239 del decreto legislativo n. 152 del 2006), chiarendo che tali interventi, complessivamente disciplinati dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo citato, hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla parte sesta dello stesso decreto legislativo. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica, i quali sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute, puntualizzando quindi quella che è la *ratio* ispiratrice della relativa disciplina. Allo stesso tempo si delimita meglio il campo di applicazione delle disposizioni dettate dalla parte sesta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti la tematica più ampia della riparazione del danno ambientale, inteso come lesione delle risorse naturali e dei servizi da esse offerti.

Poiché la norma in questione ha le descritte finalità, dalla sua introduzione nell'ordinamento non deriva l'attribuzione di nuove competenze a carico delle amministrazioni pubbliche rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente; in particolare, le attività attribuite all'ARPA non presentano carattere di innovatività. Gli

interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale continueranno pertanto, in ossequio al principio europeo « chi inquina paga », ad essere posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione, o dei soggetti che, anche se non responsabili, sono comunque interessati ad effettuare gli interventi ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo citato.

La norma quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 19.

(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 20.

(Materiali di riporto).

Le attività che sono previste dalla norma in oggetto non sono a carico di pubbliche amministrazioni ma sono interamente a carico dei privati; ciò vale in particolare per le attività di caratterizzazione dei siti contaminati. Dalla presente disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 21.

(Norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

In particolare si precisa che il compito di supporto nei confronti della Commissione AIA-IPPC relativamente alla verifica di conformità delle domande di AIA, è previsto come meramente eventuale e potrà essere svolto dall'ISPRA nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Pertanto, nell'ipotesi in cui tali risorse risultassero insufficienti, la verifica sarà effettuata direttamente dalla Commissione AIA-IPPC.

L'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede, al comma 1, la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale nella *Gazzetta Ufficiale* per i progetti di competenza statale, ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza. Il comma 2 prevede la pubblicazione del provvedimento medesimo nel sito *web* dell'autorità competente. La disposizione in oggetto mira ad eliminare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (o nel Bollettino Ufficiale della regione) allo scopo di ridurre i tempi, tenuto conto che le autorità competenti sono già obbligate a pubblicare nei siti *web*, per intero, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ARTICOLO 22.

(Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti delle cooperative agricole).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 23.

(Semplificazioni nel settore agricolo e agroindustriale).

Il comma 1 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia e alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità. La mancata iscrizione all'Albo dei soggetti indicati al comma 2 non comporta problemi finanziari per la tenuta dell'Albo stesso in quanto, tra tali soggetti, quelli attualmente iscritti all'Albo risultano circa 1.500 su un totale di oltre 130.000 e, tenuto conto della bassa quantità di rifiuti smaltiti dagli imprenditori agricoli, comunque sotto il limite minimo delle 3.000 tonnellate all'anno, corrispondono all'Albo la tariffa minima prevista dei diritti di segreteria, pari a 154 euro all'anno. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

Al comma 2 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori e una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili a uno stesso proprietario ovvero a uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile a un'unica impresa. Attualmente queste imprese devono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere a un'assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare

la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità e interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili a uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge tre nuovi commi all'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 si prevede una semplificazione riguardante i consorzi di bonifica. I consorzi, enti pubblici economici cui lo Stato e le leggi regionali hanno affidato compiti di gestione delle acque, presidio del territorio, realizzazione di opere e infrastrutture irrigue, anche su concessione statale e regionale, svolgono una rilevante attività contrattuale e amministrativa, per la quale è chiesta la forma pubblica (atti di esproprio, mutui, compravendite, costituzioni di servitù eccetera). Gli oneri relativi a tale attività incidono sensibilmente sul bilancio statale e regionale quando i consorzi agiscono in qualità di concessionari per la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale o regionale, negli altri casi sul proprio bilancio e, conseguentemente, sulla spesa che la contribuzione consortile è chiamata a sostenere.

Alcune regioni, come il Veneto con la legge 8 maggio 2009, n. 12, in sede di riordino dei consorzi sulla base dell'intesa tra Stato e regioni del 18 settembre 2008, hanno reintrodotta la figura dell'ufficiale rogante, già prevista dal regio decreto n. 215 del 1933, cui è attribuito il potere di rogare gli atti del consorzio di bonifica per i quali è richiesta la forma pubblica amministrativa che, se redatti con le richieste formali, hanno pubblica fede (articolo 2699 del codice civile; articolo 16, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). La norma ha l'obiettivo di contenere i costi, evitando il ricorso alla figura del notaio in quanto l'attività del notaio potrà essere svolta da un funzionario del consorzio. Si ricorda che i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che svolgono rilevanti funzioni pubblicistiche tra le quali realizzazione di opere e infrastrutture di irrigazione e di bonifica per conto dello Stato e delle regioni. In questi casi l'attività contrattuale posta in essere dai consorzi è molto rilevante (si pensi a tutti i contratti di appalto e agli espropri che vengono posti in essere) e le spese che i consorzi sopportano hanno una inevitabile ricaduta sul costo dell'opera da realizzare. Pertanto la norma non solo non ha nessun effetto sul bilancio statale ma, al contrario, consente un ritorno in termini di riduzione delle spese per la finanza pubblica.

CAPO VII

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

ARTICOLO 24.

(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio).

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o di domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale.

ARTICOLO 25.

(Rilascio di certificazioni di titoli di studio in lingua inglese).

All'attuazione della disposizione si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro si osserva che in ciascuna università o istituto di istruzione secondaria di secondo grado prestano servizio docenti di lingua inglese che possono effettivamente provvedere alla predisposizione del certificato del titolo di studio, senza ulteriori oneri finanziari.

ARTICOLO 26.

(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 27.

(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi).

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, all'articolo 2, comma 6, esclude dal proprio ambito di applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Per tali attività, che sono contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, prevede, fino all'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, procedure semplificate di

prevenzione degli incendi dettate dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001.

La proposta normativa è volta, anche in previsione del prossimo trasferimento alle regioni della competenza sulle istruttorie tecniche previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ad armonizzare e semplificare il procedimento di prevenzione degli incendi per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al citato articolo 8, in analogia alle attività soggette al controllo di prevenzione degli incendi dell'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

La specifica disciplina del procedimento di prevenzione degli incendi è definita con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La norma proposta, inoltre, prevede un regime transitorio necessario a garantire, compatibilmente con le attuali procedure di prevenzione degli incendi e fino all'adozione del suddetto decreto, la prosecuzione dell'attuale procedimento previsto all'articolo 26 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

Si evidenzia che la norma proposta non introduce nuove attività di controllo da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei confronti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Con la disposizione, infatti, in prospettiva dell'imminente trasferimento alle regioni delle competenze istruttorie in materia di rischi di incidenti rilevanti, si sottopongono tali imprese alla procedura di prevenzione degli incendi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 in luogo della particolare procedura allo stato applicata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La diversa procedura prevista dalla norma, infatti, non implica un maggior impiego di risorse umane o strumentali da parte dell'amministrazione rispetto a quanto già avviene con la vigente normativa, di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, in materia di controlli di prevenzione degli incendi per tali stabilimenti, poiché l'impegno reso dai funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco resta invariato e l'effettuazione di tali controlli non comporta un diverso utilizzo di mezzi strumentali o strutture logistiche.

Inoltre, il servizio reso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di controllo, ai fini della prevenzione degli incendi, negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, è un servizio a pagamento, con oneri a carico delle imprese.

La diversa procedura semplificata che si intende introdurre con la norma proposta, nel mantenere sempre a carico delle imprese il pagamento del servizio reso, non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine l'omogeneizzazione delle procedure in parola, conformate a quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, potrà determinare oggettivi vantaggi in termini di semplificazione dei processi, di sicuro beneficio da parte dell'utenza.

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 28.

(Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 29.

(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ARTICOLO 30.

(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori).

La disposizione non comporta oneri finanziari.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le disposizioni del presente disegno di legge si inquadrano nell'indirizzo governativo volto a favorire le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale. Si tratta di misure di semplificazione che, in coerenza con precisi impegni assunti in sede europea, permettono di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, stimati dal Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio per la semplificazione amministrativa, con l'assistenza dell'ISTAT e delle associazioni imprenditoriali, in 26,01 miliardi di euro all'anno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Incisive misure di semplificazione sono state già introdotte con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (cosiddetto decreto «semplifica Italia»). Il presente disegno di legge prosegue l'opera intrapresa con il predetto decreto e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.

In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel decreto «semplifica Italia», hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, in 8,14 miliardi di euro (pari al 31,3 per cento degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti in sede europea (ad esempio la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di euro).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento interviene in maniera mirata sui seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti, novellandone alcuni articoli:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in tale materia vengono modificate le dispo-

sizioni relative agli adempimenti formali (quali ed esempio gli obblighi informativi, la disciplina delle comunicazioni e della documentazione eccetera), lasciando inalterati gli obblighi di conformità sostanziale (quali ad esempio le misure di sicurezza);

il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, novellando, in particolare, la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica e di valorizzazione e utilizzo dei beni culturali;

il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: in particolare, si incide sulla disciplina del permesso di costruire, fissando tempi certi di conclusione del procedimento;

il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, incidendo in particolare sulla disciplina dei contratti di rete e di allegazione di atti;

il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, escludendo dall'applicazione dello stesso codice i dati personali « di chi agisce nell'esercizio dell'attività di impresa, anche individuale »;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: in tale materia si incide, tra l'altro, sulla disciplina della messa in sicurezza e della bonifica con il duplice fine di difendere l'ambiente e di recuperare aree, anche ai fini produttivi, e vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di VIA e di AIA;

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto « salva Italia »), semplificando gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, recando incisive modifiche alla disciplina della conferenza di servizi;

il codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, incidendo, in particolare, sulla giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è, in generale, compatibile con i principi costituzionali. Anzi, numerose misure, tra le quali quelle relative alla conferenza di servizi e quelle che introducono modifiche alla disciplina del processo amministrativo, sono state introdotte proprio per tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

Con particolare riguardo alla conferenza di servizi, la nuova disciplina tiene conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 179 dell'11 luglio 2012, ha dichiarato l'illegitti-

mità dell'articolo 49, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (« Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica »), nella parte in cui, modificando l'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, prevede che se, in sede di conferenza di servizi, il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, « il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

Relativamente al processo amministrativo, le misure introdotte tengono conto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 27 giugno 2012, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: *a*) degli articoli 133, comma 1, lettera *l*), 135, comma 1, lettera *c*), e 134, comma 1, lettera *c*), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR del Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente provvedimento, dettando norme in materia di lavoro, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, non incide sulle competenze e sulle funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente provvedimento non contiene delegificazioni e costituisce strumento di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge su analoga materia e, comunque, non di analoga portata.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Come già evidenziato, il provvedimento si adegua alle indicazioni del Giudice delle leggi in tema di conferenza di servizi e di giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento, in un'ottica di conseguimento di risparmi di spesa, è compatibile, avendo come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del provvedimento risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, come esposto, per inserire le nuove disposizioni nel *corpus* normativo generale.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono state specificamente individuate le disposizioni cui vengono apportate modificazioni.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Si segnala che l'articolo 3 recepisce la direttiva 2007/30/CE, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2012; al riguardo era già stata attribuita al Governo la delega per l'attuazione della stessa con la legge comunitaria 2008.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Nel provvedimento sono stati previsti atti attuativi, con indicazione di termini per la loro adozione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Gli oneri amministrativi, da ridurre entro il 2012, individuati in 26,01 miliardi di euro all'anno, sono stati stimati dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la semplificazione amministrativa con l'assistenza dell'ISTAT e delle associazioni imprenditoriali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

Le disposizioni del presente disegno di legge si inquadrano nell'indirizzo governativo volto a ridurre, in una prospettiva di semplificazione, gli oneri amministrativi e burocratici a carico dei cittadini e, soprattutto, delle imprese, al fine di favorire le condizioni di contesto per la ripresa economica e per il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Incisive misure di semplificazione sono state già introdotte con il decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012 (cosiddetto « Semplifica Italia »). Il presente disegno di legge prosegue l'opera intrapresa con il predetto decreto e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

Dagli incontri svolti con gli *stakeholder*, è emerso che sono numerosi gli oneri burocratici che gravano sulle imprese e che ostacolano il celere svolgimento dell'attività imprenditoriale. Questi ultimi sono stati stimati dal Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio per la semplificazione amministrativa, con l'assistenza dell'ISTAT e delle associazioni imprenditoriali, in 26,01 miliardi di euro all'anno.

Parimenti, dalla consultazione con i cittadini è emerso un notevole carico di oneri informativi che gravano sugli stessi, con conseguente necessità di eliminare duplicazioni di comunicazioni rivolte all'amministrazione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Le misure di semplificazione, in coerenza anche con precisi impegni assunti in sede europea, permettono di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Con le misure introdotte si intende incrementare i risparmi già conseguiti con precedenti misure di semplificazione fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel decreto « semplifica Italia », che hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, in 8,14 miliardi di euro (pari al 31,3 per cento degli oneri). Il provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti in sede europea (ad esempio la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di euro).

Le semplificazioni introdotte hanno quale principale effetto quello di ridurre i tempi procedurali.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari sono tutte le imprese, di piccole, medie e grandi dimensioni, e i cittadini.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Modalità seguite e soggetti consultati.

Il presente provvedimento è maturato all'esito del continuo confronto con gli *stakeholder* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto dal tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono stati effettuati appositi incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese (Confindustria e Rete imprese Italia, a cui aderiscono Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti e Casa Artigiani). Le misure di semplificazione per i cittadini derivano da proposte avanzate dagli stessi nella consultazione telematica « Burocrazia: diamoci un taglio! » all'indirizzo « www.funzionepubblica.gov.it ».

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

La mancata adozione del presente provvedimento, oltre a incidere negativamente sui saldi di spesa, non avrebbe permesso il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale; in particolare, se non si procedesse alla riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, sarebbe preclusa la possibilità di ridurre un onere valutato in 4,6 miliardi di euro.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non sono state individuate opzioni alternative che garantiscano il livello di semplificazione perseguito con il presente provvedimento.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti è stata effettuata sulla base di un giudizio prognostico delle conseguenze della disciplina ipotizzata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Tra i vantaggi si rappresenta un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti, un'accelerazione della tempistica necessaria per ottenere i provvedimenti, dovuta anche a una riduzione degli adempimenti a carico dei richiedenti. Il presente intervento regolatorio non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

C) Indicazione degli obblighi informativi ovvero di tutti gli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

Non sono stati introdotti nuovi obblighi informativi, essendo stati, anzi, ridotti gli oneri di informazione meramente formali in materia di sicurezza sul lavoro.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata alcuna comparazione poiché non sono state individuate opzioni ulteriori rispetto alla presente proposta.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Nulla da segnalare.

SEZIONE 6. INDICENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha effetti positivi sul corretto funzionamento concorren-

ziale del mercato e sulla competitività delle imprese e, conseguentemente, del Paese in ambito internazionale.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Le citate amministrazioni saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio ciascuna per le parti di propria competenza, previa riorganizzazione delle risorse e degli strumenti a disposizione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche introdotte sono state adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente disegno di legge, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente disegno di legge, per quanto di competenza, elaboreranno la prescritta verifica dell'impatto della regolamentazione a cadenza biennale, sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di semplificazione perseguiti e, in particolare, sul rispetto della riduzione dei tempi procedurali e sulla riduzione degli oneri amministrativi. A tal fine, verranno ampiamente coinvolti i destinatari delle disposizioni per verificarne l'efficacia e l'effettiva applicazione. Al termine di tale verifica si potrà valutare l'opportunità o no di adottare interventi correttivi o integrativi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO

ART. 1.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso ».

ART. 2.

(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e Servizio sanitario nazionale).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, da adottare entro il 31 dicembre 2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare dati già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e di trasmissione relativi alle informazioni di cui al citato comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2012 ».

ART. 3.

(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive 91/383/CEE del Con-

siglio, del 25 giugno 1991, 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994 e 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, con le modalità previste dall'articolo 17-*bis* della citata direttiva 89/391/CEE »;

b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, un proprio incaricato, in possesso di adeguate formazione, esperienza e competenza professionali nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori »;

c) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, »;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

« 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis ».

2. La prima relazione di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotta dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.

3. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Semplificazione di adempimenti nei cantieri).

1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « condizionamento e riscaldamento » sono inserite le seguenti: « nonché ai piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, ».

2. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 104-bis. — *(Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).* — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza

sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi ».

4. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 54 è abrogato;
- b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni »;

2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro — settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare: »;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — (*Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio*). — 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settem-

bre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ».

5. All'articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ».

6. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ».

7. All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ».

ART. 6.

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).

1. Il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro ».

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO
E PREVIDENZA

ART. 7.

(Semplificazioni in materia di DURC).

1. All'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: « resta fermo » fino a: « successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva »;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori ».

3. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: « del responsabile del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), » e le parole: « il medesimo trattiene » sono sostituite dalle seguenti: « i medesimi trattengono »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, all'alinea, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici » sono

sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), » e il secondo capoverso è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera *a*), in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere *d*) ed *e*), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva »;

3) al comma 5, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), » e le parole da: « ; per le medesime finalità » fino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 8.

(Ricongiunzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le attività di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). Entro il 30 giugno 2013 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2012 delle gestioni relative alle attività di

cui al primo periodo ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

2. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 9.

(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale).

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi primo e quinto, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dal presente comma, è trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione;

b) all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo del primo comma, le parole: « e deve essere corredata da certificato medico » sono soppresse;

2) al primo periodo del quarto comma, dopo le parole: « certificato medico » sono inserite le seguenti: « , trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto

del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010 »;

3) al quinto comma, le parole: « corredata da certificato medico » sono sostituite dalle seguenti: « corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica »;

4) al settimo comma, le parole: « , che deve corredata la denuncia di infortunio, » sono soppresse e la parola: « rilasciato » è sostituita dalle seguenti: « trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, ».

2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'inserimento nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dal termine indicato nel comma *2-ter*, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010 »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma *1-bis*.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi *1-bis* e *2-bis* trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma *1-bis*.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma *2-ter* rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio).

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: « Per l'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2012 e 2013 ».

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, » sono soppresse;

b) il comma 4-bis è abrogato.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI ED EDILIZIA

ART. 12.

(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli. Par-cheggi pertinenziali).

1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 9 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 9 »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni »;

c) il comma 10 è abrogato.

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 ».

ART. 13.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: « soprintendente » è sostituita dalla seguente: « Ministero »;

b) all'articolo 146:

1) al comma 5, secondo periodo, le parole: « e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole » sono sostituite dalle seguenti: « ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla rice-

zione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;

2) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: « Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ».

ART. 14.

(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti).

1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« *e-bis*) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni; in tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del presente codice; »;

b) all'articolo 37, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« *15-bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *e-bis*) ».

2. All'articolo 51, primo comma, numero 3°, secondo capoverso, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: « negli atti del notaro rogante » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ovvero sia iscritto nel registro delle imprese ».

ART. 15.

(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione).

1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

b) al titolo I della parte III è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO IV-bis

OPERE IN ESERCIZIO

ART. 237-bis. — *(Opere in esercizio)*. — 1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o

difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dalla medesima lettera *b*), il termine decorre dalla predetta data e ha una durata di centottanta giorni.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 16.

(Semplificazioni in materia di tutela dei dati personali).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il trattamento dei dati personali di chi agisce nell'esercizio dell'attività di impresa, anche individuale, relativamente ai dati concernenti l'attività medesima, non è soggetto all'applicazione del pre-

sente codice. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti e utenti di servizi di comunicazioni elettroniche »;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Adeguamento*). — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani ».

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 17.

(*Gestione delle acque sotterranee emunte*).

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 243. — (*Gestione delle acque sotterranee emunte*). — 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e

risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini

della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa ».

ART. 18.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta »;

b) all'articolo 240, comma 1:

1) alla lettera n), le parole: « con attività in esercizio » sono sostituite dalle seguenti « , ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario, »;

2) alla lettera o), dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi rifiuti stoccati, », dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente » sono inserite le seguenti: « , qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la fonte inquinante sia costi-

tuita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura »;

c) all'articolo 242:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa »;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« *13-bis.* Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque »;

d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

« ART. 242-bis. — (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*). — 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza di cui al comma 1, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al citato comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. All'ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a proprie cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'autorità competente comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque ».

ART. 19.

(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può

comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

ART. 20.

(Materiali di riporto).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e di rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e no, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e di lavaggio di inerti.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui

all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

3-*bis*. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante prove di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21.

(Norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito *web* dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati »;

c) all'articolo 29-ter:

1) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle domande presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi dei periodi primo e secondo, questa è dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione dell'improcedibilità, il proponente, per una sola volta, può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo. Qualora tale termine decorra inutilmente, la domanda si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al quarto periodo, la nuova verifica di conformità è effettuata nei tempi e nei modi di cui al primo e al secondo periodo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale »;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo *8-bis*, che si può allo scopo avvalere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. I termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo *8-bis* »;

d) all'articolo *29-quater*:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'articolo *29-ter*, comma 4, del presente decreto comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione dello stesso procedimento »;

2) al comma 11, le parole: « norme settoriali » sono sostituite dalle seguenti: « norme settoriali, nonché tutti gli atti di

assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera h). La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, stabilita dall'articolo 29-octies, comma 1 »;

e) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale »;

f) all'articolo 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 22.

(Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti delle cooperative agricole).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un

sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio ».

ART. 23.

(Semplificazioni nel settore agricolo e agroindustriale).

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si

procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*.

3-*quater*. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* ».

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

CAPO VII

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 24.

(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio).

1. Dopo la lettera *e*) del comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica ».

ART. 25.

(Rilascio di certificazioni di titoli di studio in lingua inglese).

1. Le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 26.

(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente

« 2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato ».

ART. 27.

(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla

presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione degli incendi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

ART. 28.

(Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri).

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Fino all'emanazione di disposizioni regionali in materia, non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande ai soggetti ivi alloggiati »;

b) al comma 2, le parole: « alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) ».

ART. 29.

(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi).

1. Il comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costitu-

zione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove sia espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione o con le regioni e le province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e con gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Ai fini del raggiungimento della predetta intesa, entro i primi trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei ministri, è indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, a esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti devono formulare le specifiche indicazioni necessarie all'individuazione di una soluzione condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta entro i successivi ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime modalità della prima, per concordare, ai fini dell'intesa, interventi da riferire a una mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul

progetto originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a quella originaria. Nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle fasi precedenti, sono finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico. Se all'esito finale delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata ».

ART. 30.

(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori).

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 3, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 5, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti « sei mesi »;

b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), le parole: « compresi quelli sanzionatori ed esclusi » sono sostituite dalle seguenti: « esclusi quelli sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e » e dopo le parole: « decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, » sono inserite le seguenti: « dalla Commissione nazionale per la società e la borsa, ».

2. All'articolo 187-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal pre-

sente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni »;

b) i commi da 5 a 7 sono abrogati.

3. All'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni »;

b) i commi da 5 a 8 sono abrogati.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 3-bis. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello di Roma. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni ».

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni »;

b) i commi da 5 a 8 sono abrogati.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4, 5 e 5-bis »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'opposizione si propone davanti alla corte d'appello nei casi previsti dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dagli articoli 187-*septies* e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 5,00



16PDL0066230